Ministero dell'Istruzione e del Merito
IstitutoComprensivoStatale"Salvod'Acquisto"
ViaG.Giordani,40 - 40041GAGGIOMONTANO(BO)- Tel. 0534/37213
C.F.:92050240370e-mail:boic811005@istruzione.itPosta certificata: boic811005@pec.istruzione.it
Sitoweb: www.icgaggio.edu.it
CodiceUnivocofatturazioneelettronicaUF9TRH

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'IA

Delibera Collegio dei Docenti n. 64 del 16.12.2025

Delibera approvazione Consiglio di Istituto n. 69/177 del16.12.2025

INDICE

1. Introduzione Pag.3
2. Riferimentinormativi Pag.4
3. DefinizionisecondoilRegolamentoUE2024/1689 Pag.5
4. Sistemidi IAadaltrorischio Pag.7
5. TitoloI-utilizzodistrumentidiIA Pag.9
6. Conclusioni Pag.10

1. INTRODUZIONE

Il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE 2024/1689 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Di particolare interesse per le Istituzioni Scolastiche risulta essere l'art. 4, che recita testualmente: *Ifornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire* ***un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto****, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione,nonchéilcontestoincuiisistemidiIAdevonoessereutilizzati,****etenendocontodelle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati****. [...]*.

La nozione di «deployer» di cui al presente Regolamento dovrebbe essere interpretata come ***qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica****, un'agenzia o altro organismo,****cheutilizzaunsistemadiIAsottolasuaautorità****,salvonelcasoincuiilsistemadiIA siautilizzatonelcorsodiun'attivitàpersonalenonprofessionale.Asecondadeltipodisistemadi IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer*.

Il2agosto2025sonoentrateinvigorealcuneprevisionirelativeall'utilizzodisistemi classificatiad"altorischio"(sivedal'AllegatoIIIAiAct Regolamento UE2024/1689).

2. RIFERIMENTINORMATIVI

- DM166/2025-*Lineeguidaperl'introduzionedell'IntelligenzaArtificialenelleIstituzioni Scolastiche*
- L.132/2025*DisposizioniedeleghealGovernoinmateriadiintelligenzaartificiale*
- RegolamentoUE2024/1689(AIAct): definizioni
- LinkalRegolamento2024/1689inLinguaItaliana https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689
- Allegato III Regolamento UE 2024/1689 utilizzo dell'IA per usiad alto rischio e le relative norme con entrata in vigore 2 agosto 2025
- Controllodiconformitàall'IAAct Strumentomessoadisposizionidall'UEperverificarelaconformitàdellapropriastruttura alle previsioni del Regolamento 2024/1689
- Siètenutocontodelleesigenzeformativeedeirischipostidagliagentiautonomi(AI agent)

3. DEFINIZIONISECONDOIL*REGOLAMENTOUE2024/1689*

Siriportanodiseguitoledefinizionidimaggiorinteresseperlescuole.Iltestocompleto sitrovaall'art.3delRegolamento 2024/1689.

1. «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

2. «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;

3. «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismochesviluppaunsistemadiIAounmodellodiIAperfinalitàgeneraliochefasviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;

4. «**deployer**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistemadi IA sottola propria autorità,trannenel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

8. «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;

13. «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;

34. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;

35. «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una personafisicaconfrontandoisuoidatibiometriciconquellidiindividuimemorizzatiinunabanca dati;

37. «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;

39. «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;

40. «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;

50. «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

56. «**alfabetizzazione in materia di IA**»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi dirittieobblighinelcontestodelpresenteregolamento,diprocedereaunadiffusioneinformata dei sistemi diIA, nonchédi acquisire consapevolezza in meritoalle opportunità e airischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

60. «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

63. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato,e chepuò essere integratoinuna varietàdisistemioapplicazioni a valle, ad eccezione deimodellidiIAutilizzatiperattivitàdiricerca,sviluppooprototipazioneprimadiessereimmessi sul mercato.

4. SISTEMIDIIAADALTRORISCHIO

NelleIstituzioniScolastichepotrebberopresentarsiiseguenticasidiutilizzodisistemidiIA chericadononelleprevisionidell'AllegatoIIIalRegolamento2024/1689:

1. Biometria,nellamisuraincuiilpertinentedirittodell'Unioneonazionalenepermettel'uso:

1a.isistemidiIAdestinatiaessereutilizzatiperlacategorizzazionebiometricainbaseadattributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;

1b.isistemidiIAdestinatiaessereutilizzatiperilriconoscimentodelle emozioni.

2. Istruzioneeformazioneprofessionale:

2a. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;

2b. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare i risultati dell'apprendimento**, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

2c.isistemidiIAdestinatiaessereutilizzatiper**valutareillivellodiistruzioneadeguatocheuna persona riceverà o a cui potrà accedere**, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

2d. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Tali utilizzi vanno vietati esplicitamente a meno che non si sia in grado di adeguarsi alle stringentimisuredisicurezzaprevistedalRegolamento2024/1689einvigoredal2agosto2025.

5. TITOLOI-UTILIZZODISTRUMENTIDIIA

Art.1 -Obiettivi

1.Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA,comedefinitinell'art.2,dapartedelpersonaledellascuolaedeglistudentienelrispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art.2 -Definizioni

Aifinidelpresentetitolosiintende per:

a. Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b. agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c. strumentidiIA:programmi,agent,sistemiinformaticimessiadisposizionedafornitori esterniosviluppatiall'internodellascuolacherientranonelledefinizionidicuiallelettere a) eb)delpresente articolo.

d. sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art.3- Usodi strumentidi IAdapartedei docenti

L'usodeglistrumentidiIAdapartedeidocentideverispettarelenormativevigenti,leLinee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

L'utilizzodeglistrumentidiIAdevetenerecontodeilimiticontrattualirelativiall'etàdegli studenti,stabilitidaifornitoridiIAedallenormevigenti.

3. 3LasceltadistrumentidiIAdeveesserecoerenteconlaprevisionidelPTOFinmerito all'adozione dei materiali didattici.

3.4L'usodistrumentidiIAnondevecomportarecostiaggiuntiviperglistudentielefamiglie salvochenonsianoapprovatisecondoprocedureprevisteperl'adozionedeilibriditesto.

3. 5 L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.

3.6L’utilizzodiagenti(AIagent)deveessereautorizzatoespressamentedalDirigentescolastico einognicasodeveprevederelasupervisioneumanadelleazionichepotrebbeintraprendere.

3. 7 La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art.4-Usodistrumentidi IAper attivitàistituzionali

4. 1 L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

4.2Laresponsabilitàdelcontenutodeidocumentiprodotticon l'utilizzodistrumentidiIA resta incapoallapersonafisicachehautilizzatol’IApercrearli.

4. 3 La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4.4L’utilizzodisistemidiIAadaltorischiodeveesserepreventivamenteautorizzatodalDirigente scolastico.

4.5L’utilizzodiagenti(AIagent)deveessereautorizzatoespressamentedalDirigentescolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art.5-Usodi strumentidi IAdapartedegli studenti

L'usodirettodeglistrumentidiIAdapartedeglistudentideverispettareilimitidietàprevisti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizionidellascuolaperlatuteladellaprivacy,lasicurezzadeidatiedelsistemainformatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.

Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

Rimanefermalaresponsabilitàdeigenitoriperl’utilizzodistrumentidiIAaldifuoridella scuola.

6.CONCLUSIONI

Il presente Regolamento si pone due obiettivi: da una parte la tutela del Rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica, dall'altra creare uno spazio in cui docenti, studenti ed eventualmente personale ATA possano operare in sicurezza.

I.I.S.LuigiFantiniCodice-MeccanograficoBOIS02100X–Cod.Fisc.80074950371
E-MAIL:Bois02100x@istruzione.it|PEC:bois02100x@pec.istruzione.it|SITO:www.fantinivergato.edu.it